



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 17 DIC, 2020

OGGETTO: Giudizio R.G. n. 990/19 Corte d'Appello – Proposta di transazione

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
GIUSSA GIUSEPPE - SINDACO		
BERCIELLO MICHELE		
SCOPPOLA RAFFAELE		
DI RAFFAELE NICOLA		X
MAUTONE FELICE		
FORGENTE ANNA		
FERRACCIANO ANNA		

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Tommaso de Girolamo, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/00.

IL SINDACO, avv. Giuseppe Jossa, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze;

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 15253 del 09/12/2020;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;


DELIBERA

- Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Jossa



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Tommaso De Girolamo



Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 DIC. 2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. _____ REG. PUBBLICAZ.)


E' Trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000

Marigliano, 15 DIC. 2020

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Buonincontri Angelo



ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE II

I. D. Buonincontri Angelo





Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale – prot. N 15253 del 9/12/2020

**OGGETTO: Giudizio R.G. n. 990/19 Corte d'Appello – Proposta di transazione
Area PIP**

**Vista la propria relazione prot. 6775/2020 e la propria proposta di delibera allegata alla
presente;**

Visto il parere del Responsabile Finanziario prot. 15252/2020

Letto il parere dei Revisori dei Conti prot. 15261 del 10/10/2020

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Andrea Ciccarelli

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione del Responsabile del Settore III – area P.I.P., prot. gen. n. 15253 del 9/12/2020 concernente la transazione del contenzioso R.G.n.990/19 promosso da Foderetti Annunziata, Falco Pasquale e Falco Angelo e pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli;

vista la relazione del legale costituito per l'Ente avv. Eleonora Visco, protocollo 2208 del 6/2/2020, con la quale si ritiene congrua e vantaggiosa la definizione di una transazione della predetta causa;

visti

- i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dai competenti Responsabili di settore III e V;

- il parere favorevole ex art.239 del D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal Collegio dei revisori dei Conti, con verbale n. 28 del 9/12/2020 prot. gen. 15261 del 10/12/2020 sulla predetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, di prendere atto e approvare la proposta di transazione prot. gen. 1529 del 9/12/2020 del responsabile del Settore III – area P.I.P. per la definizione del contenzioso pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avente R.G. n.990/19 promosso dai signori Foderetti Annunziata, Falco Pasquale e Falco Angelo contro il Comune di Marigliano per il pagamento dell'indennità dovuta a seguito dell'acquisizione con decreto di esproprio n.2447/2006, del terreno di proprietà dei ricorrenti;

di dare atto che con successiva deliberazione si procederà a prelievo dal fondo contenzioso della somma occorrente per la transazione in oggetto da comunicare al Consiglio Comunale per i dovuti adempimenti;

di dare atto che con successivi atti dei Responsabili di servizio competenti saranno definite le modalità ed i tempi di pagamento delle somme transatte.



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

Settore: Ragioneria, controllo di Gestione, Entrate tributarie, Economato
Ufficio: Ragioneria

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 15253 del 09/12/2020

OGGETTO: Giudizio R.G. n. 990/19 Corte d'Appello – Proposta di transazione

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE
dott. Pasquale De Stefano

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
dott. Pasquale De Stefano

OGGETTO: Giudizio R.G. n. 990/19 Corte d'appello. Proposta di transazione. Relazione istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso:

- che è attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli il giudizio R.G. n.990/19 promosso da Foderetti Annunziata, Falco Pasquale e Falco Angelo per la condanna del Comune di Marigliano al pagamento di un'indennità da quantificare dovuta all'acquisizione con decreto di esproprio n.2447/2006, del terreno di proprietà dei ricorrenti, oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite 101.728,05 € oltre gli interessi dal 2013 ad oggi pari a 5.534,41 € oltre il contributo per le spese legali pari a 10.785,53 per un totale di 118.047,99 €
- ;
- che la Giunta Comunale con delibera n.89/2019 ha incaricato l'Avv. Eleonora Visco della rappresentanza e difesa del Comune di Marigliano nel giudizio di che trattasi;
- che con nota del 6/2/2020, prot. gen. 2208, l'Avv. Visco ha comunicato l'intenzione della controparte di addivenire ad una bonaria composizione della lite, per l'importo omniacomprendivo di spese legali di € 86.000,00 a completa tacitazione delle pretese avanzate;

che lo scrivente, con la relazione che si allega alla presente per formarne parte integrante, ha effettuato una stima dell'importo da corrispondere ai ricorrenti quantificando le indennità dovute e il risarcimento del danno in complessivi € 79.672,71;

Preso atto della disponibilità della parte ricorrente ad addivenire a composizione bonaria della lite e acquisito il parere espresso dall'avvocato Eleonora Visco, si ritiene opportuno e conveniente per l'Ente addivenire a conciliazione sia per la possibilità di contenere le spese legali che per evitare l'alea del giudizio;

Constatato, inoltre, che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere dei revisori dei conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013) ed in virtù di quanto previsto espressamente dal decreto legislativo 267/2000 art 204

Atteso che la forma del componimento bonario sopra enunciata appare vantaggiosa per l'Ente che, allo stato attuale, e nell'ipotesi di prosieguo del contenzioso, si esporrebbe a dover fronteggiare inevitabilmente ulteriori spese;

Accertato che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approvare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Atteso che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: <<per quanto più specificamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva.

Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>;

Preso atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Dato atto che la spesa di cui trattasi troverà copertura mediante prelievo dal fondo contenzioso e che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa;

Viste:

- la proposta formulata dai ricorrenti;
- la relazione dell'avvocato Eleonora Visco pervenuta in data 06/02/2020 prot. gen. 2208;
- la relazione prot. gen. 6775/2020 ;


Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Tutto ciò premesso

PROPONE di DELIBERARE

- 1) di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, il giudizio R.G. n.990/19 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli promosso da Foderetti Annunziata, Falco Pasquale e Falco Angelo contro il Comune di marigliano, per l'importo complessivo di € 86.000,00 comprensivo di spese legali;
- 2) di dare atto che tale transazione costituisce debito fuori bilancio- art. 194 comma 1 lett. A TUEL
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria avrà un apposito prelievo dal fondo contenzioso da parte dell'organo esecutivo da comunicarsi successivamente al consiglio comunale per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli





10 DIC 2020

15261

Comune di Marigliano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisori dei Conti

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SINDACO

 **AL SEGRETARIO GENERALE**

**AL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

AL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Verbale n. 28 DEL 09/12/2020

Oggetto: Integrazione parere sulla proposta avente ad oggetto...transazione esproprio zona Pip.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

nelle persone di:

dott. Francesco Saverio Tartaglione - Presidente

Rag. Ida Coccurullo - Componente

(dott. Giovanni Ambrosio – Componente, assente giustificato),

si è riunito il giorno 09 dicembre 2020 presso la Casa Comunale in prosieguo della riunione del 02 dicembre 2020 per il parere di cui all'oggetto.

Ricevute con protocollo n. 15.253 del 09.12.2020 le opportune variazioni e integrazioni della proposta di cui all'oggetto, per il quale il collegio ebbe modo di esprimere parere in data 02/12/2020,

Richiamata

la lettera b) n. 6 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, laddove prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di transazione;

il n. 104 del Principio Contabile n. 2 per gli Enti locali dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità



degli Enti locali ove si prevede che “la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento”.

Visti

- la relazione istruttoria a firma del responsabile del III° Settore Ing. Andrea Ciccarelli allegata alla proposta in oggetto;
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Ing. Andrea Ciccarelli e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- la documentazione integrativa si procede come segue.

Premesso

che con decreto dirigenziale n. 2447 del 26/01/2006 ex art.22 DPR 327/2001 veniva vincolata la particella 651 per mq. 465 di proprietà Falco /Foderetti;

che la superficie effettivamente occupata era pari a mq.732 i cui mq.465 vincolati con decreto di esproprio e m.267 in occupazione abusiva;

che con delibera di Giunta Municipale del 13/06/2012 veniva determinato il valore di esproprio per terreni in zona PIP pari ad €.45,00 a mq .ai sensi dell’art.36 del DPR 327/2001;

che a tutt’oggi non si è provveduto ad alcun ristoro delle somme dovute dal Comune ai proprietari nonché ai coltivatori alla data di acquisizione del terreno;

che è pendente il giudizio in Corte di Appello di Napoli I^ sezione RG 990/2019 come da riscontro epistolare tra l’avvocato Eleonora Visco difensore del Comune e l’avvocato di parte Raffaele Menichini, dal quale si rileva una proposta transattiva al fine di evitare il protrarsi del contenzioso con risparmio da parte dell’Ente quantificabile nella differenza tra la richiesta di €.101.728,05 oltre spese legali per € 10.785,53 per un totale di **euro 118.047,99**.

che l’avvocato Eleonora Visco ha proposto di addivenire alla composizione bonaria basata sulla relazione dal responsabile dell’Uff, Tecnico del Comune, ritenendo di poter chiudere in maniera transattiva la lite in corso offrendo alla controparte la somma di **euro 86.000,00 comprensivo di spese legali**.

Considerato che

- Il Comune di Marigliano propone agli aventi diritto di transigere il contenzioso per euro 86.000,00 omnia comprensivo quale bonus transattivo per la definizione del contenzioso pendente tra le Parti,

Tenuto conto che

- Il responsabile del settore finanziario ha assicurato la disponibilità delle somme necessarie alla transazione da imputarsi al fondo contenzioso e che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio


ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio consiglia altresì di provvedere all'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente, degli atti relativi alla predetta transazione.

Marigliano (NA), 09.12.2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Handwritten signature in black ink, consisting of two distinct cursive signatures stacked vertically.